



La scuola nella pandemia

Dialogo multidisciplinare

a cura di
Giuseppe Laneve



La scuola nella pandemia

Dialogo multidisciplinare

a cura di Giuseppe Laneve

eum

InstantBook

1

Collana diretta da Luca De Benedictis

Comitato scientifico:

Benedetta Barbisan, Luca De Benedictis, Francesca Coltrinari, Arianna Fermani, Barbara Malaisi, Giuseppe Rivetti

ISBN 978-88-6056-666-9 (print)

ISBN 978-88-6056-667-6 (on-line)

DOI 10.13138/ib-60566676

Prima edizione: settembre 2020

©2020 eum edizioni università di macerata

Corso della Repubblica, 51 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Carla Moreschini

Copertina: +studiocrocevia

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Indice

- 7 Prefazione
di Giuseppe Laneve
- Giuseppe Laneve
- 13 I tanti significati del *luogo* scuola: uno sguardo costituzionale
- Ilaria Rivera
- 33 Per una prossemica sociale nello stato di emergenza.
La tutela del diritto all'istruzione nella prospettiva
comparata ai tempi del Covid-19
- Camilla Bianchi
- 49 Il *Summer Learning Loss* ai tempi del Covid-19.
L'esperienza del progetto *Arcipelago Educativo* per
contrastare la povertà educativa e supportare un
apprendimento di qualità
- Lorella Giannandrea
- 65 La scuola e l'emergenza Covid-19
- Massimiliano Stramaglia
- 75 Insegnare ai tempi del coronavirus. Per una breve
fenomenologia della figura docente
- Michele Troisi
- 85 Il dialogo tra agenzie educative nella scuola ai tempi del
Covid-19
- Luca Girotti
- 97 Una vicinanza che divide, una distanza che non unisce:
spunti di riflessioni a partire dalle criticità emerse nel corso
dell'esperienza della didattica "casalinga"

- Rosita Deluigi, Ilenia Marino
111 I servizi 0-6 anni nei tempi e negli spazi del Covid-19: sfide e prospettive
- Angela Fiorillo
125 Didattica a distanza: aspetti organizzativi, progressione dell'apprendimento, opportunità da capitalizzare
- Alessandra Fermani, Catia Giaconi, Arianna Taddei, Gonzalo Del Moral Arroyo
137 *Virtual Place Identity*: la percezione dell'autoefficacia negli educatori in formazione durante l'emergenza Covid-19
- 155 Conclusioni
di Giuseppe Laneve
- 157 Notizie sugli Autori

Michele Troisi

Il dialogo tra agenzie educative nella scuola ai tempi del Covid-19

SOMMARIO: 1. La “costituzione scolastica” di fronte alla pandemia – 2. La Costituzione italiana e il rapporto tra famiglia e scuola – 3. (segue) La didattica a distanza e il nuovo rapporto tra famiglia e scuola – 4. Rilievi conclusivi

1. La “costituzione scolastica” di fronte alla pandemia

Il diritto sociale che è stato maggiormente “sotto pressione” durante il periodo dell’emergenza per il Covid-19, subito dopo quello alla salute, è stato sicuramente il diritto all’istruzione.

Le forti restrizioni decise dal Governo in questo campo hanno avuto e stanno ancora avendo effetti devastanti, anche per la delicatezza del settore in cui insistono: si tratta infatti di incidere sul processo di *formazione* dell’uomo, ovvero di quel percorso che occupa una corsia privilegiata nel disegno costituzionale, essendo ciò che consente all’uomo di essere uomo, di conoscere, sapere, capire, giudicare e, infine, scegliere¹.

Eppure, si tratta di un settore al quale nei primi mesi di emergenza l’opinione pubblica e la stessa dottrina non hanno dato il giusto peso, probabilmente perché di meno immediato impatto rispetto alla salute; ma col passare del tempo, la situazione strutturale, i tagli e la mancanza di investimenti degli ultimi decenni,

¹ G. Laneve, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, «federalismi.it», 13, 2014, p. 4.

anche in questo campo così nevralgico, sono emersi in tutta la loro drammaticità ed il settore ha riguadagnato man mano la sua centralità nel dibattito pubblico.

Nell'*Informativa del Ministro dell'istruzione sulle iniziative concernenti la prosecuzione dell'anno scolastico in corso e conseguente discussione* nella seduta pomeridiana del Senato, n. 203 del 26.3.2020, in pieno *lockdown*, la ministra sottolineava che «l'emergenza sanitaria da coronavirus ha un impatto ormai globale, ma questo vale anche per la scuola. Più di tre quarti della popolazione studentesca mondiale è interessata da questa crisi. Si tratta di un numero spaventoso: 1,5 miliardi di studenti nel mondo in questo momento non sta andando a scuola. Si tratta di una sfida senza precedenti che dobbiamo raccogliere e lo stiamo facendo come Paese, in raccordo con l'Unione europea e con l'UNESCO». Per quel che riguarda il nostro paese, «attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES non certificati); il 48 per cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza».

Se questi sono i numeri – effettivamente tragici – della situazione, è lecito chiedersi, ad anno scolastico concluso, come abbia reagito il sistema all'emergenza che ha di fatto impedito a 8,3 milioni di studenti italiani l'accesso agli edifici scolastici; in altri termini, occorre indagare come e quanto principi e diritti contenuti nella c.d. Costituzione scolastica², abbiano continuato a vivere durante questa emergenza.

² Tale termine è adoperato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 454/1994, «Giurisprudenza costituzionale», 1994, 3928, ma a coniarlo, invero, era stata la dottrina. Si veda, tra gli altri: I. Loidice, *Autonomia e diritti sociali nel servizio scolastico*, Bari, Cacucci, 1996, pp. 20 ss.; S. Mastropasqua, *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 191 ss.; Spagna Musso, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, cit. Sul tema sia consentito un rinvio a M. Troisi, *La Costituzione scolastica*, Bari, Cacucci, 2008.

Innanzitutto è lecito domandarsi cosa né è stato dell'effettività del diritto sociale all'istruzione impartito attraverso la didattica a distanza. È innegabile, infatti, che la sfida di tener in vita la scuola, pur nella chiusura delle scuole, facendo ricorso in maniera improvvisa, drastica ed esclusiva a una offerta formativa a distanza su tutto il territorio nazionale e per le scuole di ogni ordine e grado, abbia trovato risposte diverse, dovute a significative differenze sul piano dell'accesso alla rete da parte degli utenti³.

Tale realtà ha finito col mettere in crisi non solo la tenuta del sistema educativo ma l'attuazione stessa di quel principio di uguaglianza sostanziale in forza del quale la Repubblica dovrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono tale accesso e quindi la piena formazione della persona.

Inoltre, è lecito domandarsi quanto il principio del pluralismo scolastico abbia resistito agli effetti delle restrizioni; si tratta, infatti, di un principio che pare essersi profondamente incrinato nel periodo della pandemia. Se tutti gli enti erogatori di servizi di educazione e istruzione (le scuole statali, quelle non statali paritarie e quelle non statali non paritarie) sono stati destinatari delle stesse norme tra quelle previste per contenere l'espandersi del contagio in ragione del tipo di attività svolta, con medesime conseguenze "immediate" rinvenienti dalla applicazione di quelle norme (la chiusura o l'erogazione di didattica a distanza), gli effetti ulteriori rispetto all'applicazione della normativa emergenziale sono stati differenti, perché prescindono dalla natura del servizio offerto, ma sono legati alla natura del soggetto che quel servizio eroga. In tal senso, le scuole pubbliche non statali paritarie hanno avuto grossi problemi economici: venuto meno l'obbligo del pagamento delle rette a seguito della chiusura delle scuole, al netto delle spese del personale, sostenute per una percentuale importante dalla cassa integrazione in deroga prevista dal d.l. Cura Italia, tutte le altre risorse necessarie al mantenimento in vita delle scuole paritarie sono state

³ G. Laneve, *In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia*, «Osservatorio Costituzionale», 3, 2020, p. 410.

azzerate, con profondo *vulnus* tanto per gli studenti, quanto per le famiglie, quanto per i lavoratori quanto, infine e soprattutto, per l'effettività stessa di quel principio di pluralismo scolastico che rischia di essere travolto⁴.

Ma c'è un ulteriore profilo del diritto all'istruzione – come regolato dai Padri Costituenti – che è stato particolarmente sollecitato e sul quale forse non si è troppo dibattuto, pur essendo centrale per lo sviluppo di tutta la materia: il riferimento è al rapporto tra le due agenzie educative per eccellenza, famiglia e scuola; un rapporto che, durante la pandemia, è stato “sollecitato” in maniera involontaria ed anomala.

2. *La Costituzione italiana e il rapporto tra famiglia e scuola*

Quello della *cultura della partecipazione*, auspicata dai Costituenti nei confronti della famiglia, è una problematica sociale e giuridica che si è sempre ripresentata ciclicamente con sempre maggiore intensità e la pandemia ne ha offerto una occasione di concretizzazione abbastanza paradossale.

In passato, ogniquale volta il legislatore ha aperto una nuova strada per la condivisione dell'istruzione, all'euforia iniziale ha sempre fatto seguito, alla prova dei fatti, una mancata coerenza tra la possibilità di partecipazione e l'effettiva facoltà d'azione concreta: in pratica, «i genitori sono entrati nella scuola, si sono avvicinati a questo mondo ed ai suoi codici, ma scambio, dialogo e confronto non sono mai decollati»⁵.

Eppure, come la dottrina sociologica ha efficacemente messo in risalto, «il rapporto tra famiglia e scuola è da considerarsi una delle cerniere più delicate del processo educativo»⁶.

In effetti, nella scuola, in quanto istituzione educativa e non mera attività di gestione del tempo dei ragazzi, è in gioco lo stesso valore personale che c'è nell'ambiente familiare: l'educazione

⁴ P. Maci, *Covid-19 e scuole paritarie: a rischio la tenuta del sistema d'istruzione*, «L-Jus», 1, 2020, p. 5.

⁵ E. Butturini, *Processi educativi e autoeducativi nel dialogo tra generazioni*, in C. Barnao, D. Fortin (a cura di), *Accoglienza e autorità nella relazione educativa. Riflessioni Multidisciplinari*, Trento, Erickson, pp. 145 ss.

⁶ G. Belotti, S. Palazzo, *Relazioni fragili*, Torino, Elledici, 2004, pp. 45 ss.

si configura, così «come un “lavoro di rete” i cui fili partono dalle relazioni familiari per poi stipulare un patto educativo con le altre forze, tra cui in primo luogo la scuola in grado di produrre valore aggiunto all’educazione familiare»⁷.

D’altro canto la scuola, se non fonda l’azione educativa sulla fattiva collaborazione con le famiglie, poco riesce ad attuare e finisce per vedere impoverita la propria opera; al contrario, ha tra i suoi compiti quello di «favorire al massimo l’assunzione da parte della famiglia del suo ruolo formativo, sì da rendere maggiormente incisivo il percorso di istruzione educativa»⁸.

In particolare, gli artt. 33 e 34 della Costituzione, relativi alla scuola, piuttosto che come un complesso a sé stante, paiono disposizioni da considerarsi in maniera strettamente dipendente dagli artt. 29-31, dedicati alla famiglia. Sono i genitori che devono interagire con le strutture scolastiche, perché la famiglia e la scuola sono formazioni sociali che si completano a vicenda: insieme creano un *continuum educativo* che, impostato dalla famiglia, trova nella scuola il naturale proseguimento. Nella Carta fondamentale, cioè, è tracciato un rapporto di integrazione e di continuità tra famiglia e scuola, finalizzato a rispondere in pieno alla domanda di educazione.

Ciò è facilmente desumibile anche dalla semplice constatazione del collocamento di entrambe le formazioni sociali nella Carta Costituzionale all’interno del medesimo titolo, il secondo, dedicato ai “rapporti etico-sociali”⁹.

Interpretare gli artt. 33 e 34 Cost. collegandoli agli artt. 29, 30 e 31 Cost. – concernenti il riconoscimento dei diritti della famiglia da parte della Repubblica, i diritti e doveri dei genitori anche in tema di istruzione, e i compiti della Repubblica a tutela della famiglia – e, quindi, agli artt. 2 e 3 Cost., significa riconoscere che l’impegno della Repubblica al pieno sviluppo della persona umana non può operare senza la scuola, e meno che

⁷ P. Donati (a cura di), *Lezioni di sociologia*, Cedam, Padova 1988, p. 36.

⁸ A. Mancaniello, *Famiglia e scuola in continua trasformazione. Alla ricerca del benessere*, in *Rassegnaistruzione.it*.

⁹ Di collocazione “non casuale” di tali istituzioni all’interno della Carta costituzionale parla R. Fancellu, *Educazione, istruzione, diritto allo studio*, «Rivista giuridica della scuola», 1978, p. 408.

mai è concepibile senza il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In altri termini, tale tutela della personalità parte dalla famiglia e non trova altro ambiente di svolgimento che quella fondamentale agenzia educativa che è la scuola¹⁰.

Tramite il coinvolgimento scuola-extrascuola/famiglia-extra-famiglia, nella prospettiva di un sistema formativo integrato¹¹, inteso come "ipotesi di interazione/reciprocità tra cultura del dentro e del fuori scuola"¹², il Costituente ha puntato alla concretizzazione di una realtà in cui ciascun cittadino raggiunga una maturità obiettiva per una sempre più completa partecipazione alla vita organizzativa della società¹³.

In effetti, se identificata con le mura di un edificio scolastico, con un'operazione ermeneutica che riduca la "materia" ai soli artt. 33 e 34 Cost., la scuola perderebbe le proprie (enormi) potenzialità. Al contrario, è stata considerata come una vera e propria *comunità scolastica*, data dal sistema di rapporti e di interazioni tra diverse componenti umane (genitori, insegnanti, alunni), che adoperano un sistema di elementi materiali, organizzati per realizzare un fine ad essa comune: la formazione dei discenti¹⁴.

¹⁰ S. De Simone, *Annotazioni intorno ai soggetti di diritto scolastico*, «Rivista giuridica della scuola», 1968, 53. Sul punto, sia consentito un rinvio a Troisi, *La costituzione scolastica*, cit.

¹¹ Tra la copiosa letteratura in ordine all'utilità per il bambino di un sistema formativo integrato, si veda: E. Cresson, *Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva. Libro bianco su istruzione e formazione*, Bruxelles, Commissione Europea, 1995; C. Scurati, *L'educazione extrascolastica*, Brescia, La Scuola, 1986; U. Tenuta, *Il sistema formativo integrato e la formazione delle nuove generazioni*, «Rivista digitale della didattica», <www.rivistadidattica.com>, 2003, secondo il quale «l'esigenza più consistente che oggi si avverte è quella di realizzare effettivamente un sistema formativo integrato che privilegi la famiglia e valorizzi anche le altre agenzie educative».

¹² F. Frabboni, *Per un sistema delle interconnessioni formative*, in Id., F. Pinto Minerva, G. Trebisacce (a cura di), *Sistema formativo e Mezzogiorno*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 136.

¹³ Fancellu, *Educazione, istruzione*, cit., p. 424.

¹⁴ Alla 'comunità scolastica' fanno riferimento: M. Andreucci, *La comunità scolastica nell'ordinamento italiano*, «Rivista giuridica della scuola», 1977, 463 ss.; V. Atripaldi, *Diritto allo studio*, Napoli, 1974, 54, il quale parte proprio dalla necessità che la scuola si apra alla realtà sociale; L. Corradini, *La difficile convivenza. Dalla scuola di Stato alla scuola della comunità*, Brescia, La Scuola, 1975; A. Pizzo-

Di conseguenza, i protagonisti della scuola non sono solo gli insegnanti e gli alunni, ma anche i genitori, in quanto portatori di principi educativi che vorrebbero nella scuola una loro continuazione.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di adoperare tale formula tanti anni fa, attribuendole uno specifico significato. Nella sentenza n. 215/1987, infatti, chiariva che «statuendo che “la scuola è aperta a tutti”, e con ciò riconoscendo in via generale l’istruzione come diritto di tutti i cittadini, l’art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” apprestata dall’art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica»¹⁵.

Nonostante le critiche di chi vede questa concezione ormai superata¹⁶, è innegabile che tale visione “comunitaria” abbia contribuito e contribuisca, in definitiva, ad un momento di ‘esternalizzazione’ della scuola che, rompendo la sua autoreferenzialità, la pone in rapporto con la realtà circostante e la trasforma in un valido strumento per quel fenomeno di *osmosi sociale*¹⁷ con le formazioni sociali e le realtà territoriali esistenti.

Negli anni successivi all’avvento della Costituzione, invece, si è registrato un fenomeno via via crescente di identificazione dell’ “educativo con lo scolastico”¹⁸, che di fatto ha sottratto alla famiglia questo compito “prioritario”¹⁹. Di conseguenza,

russo, *La comunità scolastica nell’ordinamento repubblicano*, «Foro italiano», 1974.

¹⁵ «Giurisprudenza costituzionale», 1987, p. 1628.

¹⁶ Di “formula ‘politica’ e ormai superata dall’evoluzione legislativa”, parla A. Sandulli, *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna, il Mulino 2003, 253, secondo il quale, quella della scuola come comunità è una tesi che «consente l’emersione di una sola faccia della medaglia, lasciando in secondo piano profili fondamentali introdotti dalla riforma della scuola, quali l’entificazione, l’autonomia funzionale ed i rapporti tra amministrazioni, l’approccio manageriale, l’obbligo di sana gestione, la coesistenza tra l’apporto individuale del docente e l’esigenza di coerenza del servizio formativo, e così via».

¹⁷ L. Biscardi, *De Sanctis e Cuoco*, in A. Marinari (a cura di), *Francesco De Sanctis. Un secolo dopo*, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 142.

¹⁸ F. Bellino, *Scuola/Extrascuola: verso un sistema formativo integrato*, in Id. (a cura di), *Filosofia del successo*, Bari, Cacucci, 2004, p. 174.

¹⁹ Tale diritto della famiglia in merito ad educazione ed istruzione è definito “prioritario” da S. De Simone, *Gli studi di diritto scolastico in Italia e la loro proble-*

si è radicata una forma di separazione tra la famiglia e la scuola, alla quale talvolta si attribuiva un'azione formativa su tutti i piani, comprendendovi anche l'educazione morale, affettiva, sociale e civile.

In questa realtà la scuola e la famiglia sembravano diventare, anziché agenzie educative coerenti e con-correnti, entità parallele (che come tali viaggiano su binari diversi) se non addirittura, in alcuni casi, antagoniste.

3. (segue) *La didattica a distanza e il nuovo rapporto tra famiglia e scuola*

In questa situazione di diffidenza reciproca, la drammatica pandemia che ha spinto il Governo a chiudere le scuole e a continuare la didattica a distanza nelle case degli studenti, ha portato il rapporto tra scuola e famiglia ad una circostanza paradossale: per anni si era chiesto alla famiglia di "entrare" nella scuola per non lasciarla da sola nel compito formativo; ora, in questi ultimi mesi, è stata la scuola ad essere "entrata" nella famiglia, nella sua casa, nei suoi ritmi, nella sua intimità.

Tale situazione ha avuto delle conseguenze in chiaroscuro.

Sicuramente un dato positivo è stato l'aver dato (seppur giocoforza) attuazione a quel dialogo interno alla comunità scolastica auspicato dai Costituenti, avvicinando per la prima volta molti genitori alle attività didattiche e ai docenti dei propri figli; c'è stata, dunque, una responsabilizzazione della famiglia che ha così recuperato quel ruolo primario nel momento educativo e di istruzione previsto dal primo comma dell'art. 30 Cost., ed ha così liberato la scuola dalla schiavitù di un'errata visione "scuolacentrica" ed autoreferenziale, che negli ultimi anni pareva aver sovrastimato la funzione della scuola stessa rispetto a tutte le altre realtà formative e aveva finito quasi per creare un doppio fenomeno: di isolamento (se non di contrapposizione) verso l'esterno, di modellamento e di "disciplinamento impersonale perché collettivo"²⁰, al suo interno.

matica, «Rivista giuridica della scuola», 1962, p. 10.

²⁰ Bellino, *Scuola/extrascuola*, cit., p. 172.

Del resto, secondo Crisafulli, «l'età degli alunni, mentre non toglie che essi siano titolari di diritti, li rende peraltro soggetti, nella sfera della famiglia, alla patria potestà, nella quale rientra anche il diritto di educare ed istruire, cui a sua volta si ricollega funzionalmente alla scuola»²¹.

Sotto altro profilo, però, è altrettanto innegabile che tale eccezionale modalità di erogazione della didattica abbia creato, alla lunga, un certo cortocircuito tra le due agenzie educative in esame, che hanno finito con l'agire in continue sovrapposizioni, annientamento delle rispettive paratie e totale confusione di ruoli ed identità specifiche.

In particolare, la sensazione è che la famiglia abbia agito in maniera sussidiaria e passivamente servente rispetto alla scuola; il ruolo di quest'ultima, invece, è stato strabordante, invasivo ed esigente, andando così ad influire sui ritmi di vita e su aspetti interni alla famiglia che non di rado, in questi mesi, si è sentita violata nella sua intimità.

A tale profilo, peraltro, si aggiunge un altro aspetto problematico più direttamente collegato all'effettività del diritto all'istruzione. Occorre ricordare, infatti, che tra i fattori incidenti sulla qualità della didattica a distanza di questi mesi e quindi sulla diseguaglianza nel godimento del diritto all'istruzione, vi è stata anche la disparità all'interno delle varie abitazioni.

Innanzitutto la copertura di Rete nel territorio e la disponibilità della connessione potevano variare da zona a zona del paese e da abitazione ad abitazione (il c.d. "*digital divide* tecnologico")²²; ma, per quel che più interessa in questa sede, l'ulteriore profilo problematico è stato che non tutte le famiglie sono state in grado di seguire i figli allo stesso modo, sia perché alcune non hanno l'alfabetizzazione informatica minima per l'utilizzo delle tecnologie (il c.d. "*digital divide* culturale")²³ e, sia perché, soprattutto, il sovraccarico di lavoro sulle famiglie mal si è coniu-

²¹ V. Crisafulli, *La scuola nella Costituzione*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1956, p. 76.

²² P. Zuddas, *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria*, «Osservatorio Costituzionale», 3, 2020, p. 287.

²³ *Ibidem*.

gato con le misure che il governo ha contemporaneamente preso per le lavoratrici/lavoratori (ad esempio lo *smart working*).

In definitiva, se la tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale per la continuità del servizio nella prima fase dell'emergenza, non si può trascurare che l'introduzione confusa dell'*e-school* sia transitato dalle scuole per finire sulle spalle delle famiglie; il che ha finito col produrre alla lunga dei notevoli effetti discriminatori, *attraverso* la stessa famiglia ma senza la diretta responsabilità di quest'ultima, amplificando i fenomeni di disuguaglianza sociale nell'accesso al diritto allo studio dei singoli discenti.

4. *Rilievi conclusivi*

Se si vuol far tesoro della tragica esperienza della pandemia, occorrerà impostare la "ripartenza" valorizzando le risposte positive che il sistema istruzione ha dato in questi mesi.

Il nuovo dialogo tra famiglia e scuola, seppur non spontaneo ma obbligatorio, è sicuramente una base dalla quale ripartire.

La sensazione è, però, che vada valorizzato il ruolo delle famiglie nella gestione dell'emergenza (anche pensando a forme di gratificazione per quei genitori che restano al fianco dei figli più piccoli per aiutarli nella didattica a distanza), ma allo stesso tempo vadano ben ritagliati compiti e limiti delle due agenzie educative, onde evitare indebite confusioni di ruoli a svantaggio degli stessi destinatari finali, i discenti.

Allo stesso tempo, nella fase di ripensamento dell'intero settore andranno considerate le opere infrastrutturali per evitare che, in caso di nuove emergenze che rendano del tutto impossibile una prosecuzione delle lezioni in presenza, l'accesso al diritto allo studio possa essere diverso a seconda delle zone e delle abitazioni del Paese; ma il ripensamento dovrà riguardare anche le opere formative per gli attori della comunità scolastica, docenti e genitori *in primis*, necessarie per garantire la fruizione uguale tra tutti i cittadini del diritto in periodi emergenziali come quelli appena passati.

In definitiva, se la Repubblica ha l'obbligo di garantire una "scuola aperta a tutti" (anche) in tempi di gravi calamità come le pandemie, tale obbligo deve tradursi in una garanzia dell'ac-

cesso all'istruzione che non sia semplicemente *fisico-tecnologico* ma anche *materiale-culturale*.

Ovviamente, però, una “ripartenza” del comparto scuola non potrà più essere pensata prescindendo innanzitutto dalla fisicità, lasciando l'apporto tecnologico come *extrema ratio*.

Gli istituti scolastici, infatti, posseggono un tratto di profonda umanità: sono un *luogo*. La scuola, anche nella sua fisicità, è luogo da *abitare*, e cioè uno spazio di *relazione* e di *relazioni*, di costruzione di identità, di storia e di memoria²⁴; l'attività formativa, scriveva Umberto Pototschnig, «non può avvenire nel vuoto», avendo «bisogno invece di un ambiente, anzi di una comunità, in grado di promuovere lo sviluppo della personalità dell'alunno»²⁵. Da questa comunità, da questo luogo di relazioni, occorre ripartire.

Bibliografia

- Atripaldi, V. (1974), *Diritto allo studio*, Napoli, Editoriale Scientifica;
- Andreucci, M. (1977), *La comunità scolastica nell'ordinamento italiano*, «Rivista giuridica della scuola»;
- Bellino, F. (2004), *Scuola/Extrascuola: verso un sistema formativo integrato*, in Id. (a cura di), *Filosofia del successo*, Bari, Cacucci;
- Belotti, G., Palazzo, S. (2004), *Relazioni fragili*, Torino, Elledici;
- Buttarini, M., *Processi educativi e autoeducativi nel dialogo tra generazioni*, in C. Barnao, D. Fortin (a cura di), *Accoglienza e autorità nella relazione educativa. Riflessioni Multidisciplinari*, Trento, Erickson;
- Cresson, E. (1995), *Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva. Librobianco su istruzione e formazione*, Commissione Europea, Bruxelles;
- Crisafulli, V. (1956), *La scuola nella Costituzione*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico»;
- Corradini, L. (1974), *La difficile convivenza. Dalla scuola di Stato alla scuola della comunità*, Brescia, La Scuola;

²⁴ Laneve, *In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola*, cit., p. 415.

²⁵ U. Pototschnig, *Un nuovo rapporto tra amministrazione e scuola*, «Rivista giuridica della scuola», 1975, p. 251.

- De Simone, S. (1962), *Gli studi di diritto scolastico in Italia e la loro problematica*, «Rivista giuridica della scuola»;
- De Simone, S. (1968), *Annotazioni intorno ai soggetti di diritto scolastico*, «Rivista giuridica della scuola»;
- Donati, P. (a cura di) (1988), *Lezioni di sociologia*, Padova, Cedam;
- Frabboni, F. (1990), *Per un sistema delle interconnessioni formative*, in Id., F. Pinto Minerva, G. Trebisacce (a cura di), *Sistema formativo e Mezzogiorno*, Firenze, La Nuova Italia;
- Laneve, G. (2014), *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, «federalismi.it», 13;
- Laneve, G. (2020), *In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia*, «Osservatorio Costituzionale», 3;
- Loiodice, I. (1996), *Autonomia e diritti sociali nel servizio scolastico*, Bari, Cacucci;
- Maci, P. (2020), *Covid-19 e scuole paritarie: a rischio la tenuta del sistema d'istruzione*, «L-Jus», 1;
- Mancaniello, A., *Famiglia e scuola in trasformazione. Alla ricerca del benessere*, in *Rassegnaistruzione.it*;
- Mastropasqua, S. (1978), *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, Giuffrè;
- Pizzorusso, A. (1974), *La comunità scolastica nell'ordinamento repubblicano*, «Foro italiano»;
- Pototschnig, U. (1975), *Un nuovo rapporto tra amministrazione e scuola*, «Rivista giuridica della scuola»;
- Sandulli, A. (2003), *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna, il Mulino;
- Scurati, C. (1986), *L'educazione extrascolastica*, Brescia, La Scuola;
- Tenuta, U. (2003), *Il sistema formativo integrato e la formazione delle nuove generazioni*, «Rivista digitale della didattica», <www.rivistadidattica.com>;
- Troisi, M. (2008), *La Costituzione scolastica*, Bari, Cacucci;
- Zuddas, P. (2020), *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria*, «Osservatorio Costituzionale», 3.